

**COMUNITA' DI AMBITO
" A.T.O. TOSCANA COSTA "**

(L.R.T. 18 maggio 1998 n. 25 e s.m.i.)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

n. 9 del 28.09.2011

OGGETTO: Adempimenti ex art. 1 della L.R.T. 37 del 02.08.2011 da assumere entro il 30 settembre 2011.

- a) Scelta della forma di gestione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'art. 26 della l.r.t. 61/2007;
b) Cronoprogramma delle attività da espletare per l'affidamento del servizio di cui alla lett. a).

L'anno duemilaundici (2011), addì ventotto (28) del mese di settembre alle ore 10.15, presso la Sala Convegni della Fondazione L.E.M. – Piazza del Pamiglione, 1 - Livorno, si è riunita l'Assemblea Consortile dell'Autorità di Ambito A.T.O. TOSCANA COSTA, in **seconda convocazione**, all'uopo convocata dal Presidente nella persona dell'On. Marco Filippeschi ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Consortile, con nota Prot. n.0000991 del 07.09.2011, nota di integrazione Prot. 0001050 del 14.09.2011 ed ulteriore nota di integrazione Prot. 0001094 del 26.09.2011 per deliberare sugli argomenti iscritti all'O.d.G.

Fatto l'appello, risultano presenti i comuni sotto indicati

Comune	Quota	Pres.	Nominativo	Comune	Quota	Pres.	Nominativo
Altopascio	0,94%			Massarosa	2,55%	S	Mungai
Aulla	0,90%	S	Simoncini	Minucciano	0,19%	x del	Adami
Bagni di Lucca	0,39%	D	Citti	Molazzana	0,23%	x del	Suffredini
Bagnone	0,24%	D	Marconi	Montignoso	0,67%		
Barga	0,54%	D	Salvateci	Montecarlo	0,35%		
Bibbona	0,60%	D	Ciarcia	Montecatini Val di C.	0,40%	S	Cerri
Bientina	0,50%	D	Maffei	Montescudaio	0,25%		
Borgo a Mozzano	0,49%			Monteverdi Marittimo	0,17%		
Buti	0,37%			Montopoli in Valdarno	0,56%		
Calci	0,43%	D	Palandri	Mulazzo	0,23%		
Calcinaia	0,74%			Orciano Pisano	0,12%		
Camaione	2,24%	D	Ricci	Palaia	0,27%	x del	Millozzi
Campiglia Marittima	0,75%	D	Baldassarri	Peccioli	2,70%	x del	Filippeschi
Campo Elba	0,50%	S	Segnigni	Pescaglia	0,30%	D	Pieretti
Camporgiano	0,16%	D	Suffredini	Piazza al Serchio	0,19%	x del	Adami
Capannoli	0,35%			Pietrasanta	2,89%	D	Viti
Capannori	2,48%	D	Menesini	Pieve Fosciana	0,26%	D	Martinelli
Capoliveri	0,40%			Piombino	2,65%	S	Anselmi
Capraia Isola	0,13%	S	Guarente	PISA	6,63%	S	Filippeschi
Careggine	0,13%			Podenzana	0,20%		
CARRARA	3,51%	S	Zubbani	Pomarance	0,40%	D	Fabiani
Casale Marittimo	0,14%	S	Burchianti	Ponsacco	0,76%	D	Giannini

Casciana Terme	0,26%			Pontedera	2,10%	S	Millozzi
Cascina	1,91%	S	Antonelli	Pontremoli	0,48%	D	Lecchini
Casola in Lunigiana	0,20%			Porcari	0,74%	D	Toschi
Castagneto Carducci	0,96%	x del	Benedetti S.	Porto Azzurro	0,54%		
Castelfranco di Sotto	0,70%			Portoferraio	0,92%	S	Peria
Castellina Marittima	0,22%	S	Lucchesi	Rio Marina	0,25%	D	Martorella
Castelnuovo di Val di C.	0,30%			Rio nell'Elba	0,10%		
Castelnuovo Garfagnana	0,62%	D	Casanovi	Riparbella	0,19%	x del	Lucchesi
Castiglione Garfagnana	0,18%	D	Benedetti E.	Rosignano Marittimo	6,63%	D	Donati
Cecina	1,74%	S	Benedetti S.	S. Romano Garfagnana	0,21%	x del	Adami
Chianni	0,15%	x del	Millozzi	San Giuliano Terme	1,53%	D	Verdianelli
Collesalveti	0,92%	D	Demi	San Miniato	1,33%		
Comano	0,19%	x del	Simonini	San Vincenzo	0,83%		
Coreglia Antelminelli	0,36%			Santa Croce sull'Arno	0,75%	S	Ciaponi
Crespina	0,31%	x del	Filippeschi	Santa Luce	0,15%		
Fabbriche di Vallico	0,23%			Santa Maria a Monte	0,63%	D	Mazzinghi
Fauglia	0,24%			Sassetta	0,23%		
Filattiera	0,23%	D	Terzi	Seravezza	0,78%	S	Neri
Fivizzano	0,44%	S	Grassi	Sillano	0,09%		
Forte dei Marmi	1,14%			Stazzema	0,16%	D	Tovani
Fosciandora	0,14%	D	Romei	Suvereto	0,24%	S	Pioli
Fosdinovo	0,29%	D	Simonini	Terricciola	0,30%		
Galliciano	0,36%	S	Adami	Tresana	0,21%	D	Scarciglia
Giuncugnano	0,13%			Vagli di Sotto	0,13%		
Guardistallo	0,13%	S	Grupelli	Vecchiano	0,72%	D	Angori
Lajatico	0,14%	x del	Filippeschi	Vergemoli	0,12%		
Lari	0,56%	S	Terreni	Viareggio	4,33%	D	Bucciarelli
Licciana Nardi	0,29%	D	Guastalli	Vicopisano	0,54%	S	Taglioli
LIVORNO	9,18%	D	Bettini	Villa Basilica	0,22%	D	Toschi
Lorenzana	0,20%			Villa Collemandina	0,14%	D	Romei
LUCCA	4,94%	D	Tani	Villafranca in Lunigiana	0,28%		
Marciana	0,21%			Volterra	0,75%		
Marciana Marina	0,23%			Zeri	0,17%	x Del	Grassi
MASSA	5,21%	S	Pucci				

Legenda: S = sindaco; D = delegato; Per d = per delega a sindaco o delegato di altro Comune

Sono pertanto presenti n. 72 Comuni per quote rappresentate 84,98%: pertanto la seduta è valida.

Presiede l'Assemblea Consortile il sindaco del Comune di Pisa On. Marco Filippeschi nella sua qualità di Presidente della Comunità d'Ambito.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive il direttore Dott. Franco Borchì, verbalizza il Sindaco Osvaldo Ciaponi del Comune di Santa Croce sull'Arno a ciò incaricato dal Presidente.

Il Presidente apre la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, nel merito del quale intervengono alcuni membri dell'Assemblea.

- omissis -

IL PRESIDENTE PONE QUINDI IN VOTAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L' ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che

- 1) La Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa, con propria deliberazione assembleare n. 3 del 23 febbraio 2011, approvata con voto favorevole di 85 su 111 comuni pari al 90,30 % delle quote rappresentate, ha stabilito "di individuare, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO Toscana Costa, la società mista avente le caratteristiche di cui all'art. 23 bis, comma 2, lett. b), del d.l. 112/08 e del d.p.r. 168/10", la quale "assumerà pertanto la qualità di gestore unico di ambito, in conformità alle previsioni di cui alla l.r. toscana 22 novembre 2007, n. 6".
- 2) Con la medesima deliberazione è stato approvato un Protocollo di Intesa, sottoscritto da 74 comuni pari all'87,11 % delle quote di partecipazione alla Comunità di Ambito. Con tale Protocollo i comuni, dato conto delle ragioni di tale scelta e dell'attività istruttoria preliminare svolta dall'ATO Toscana Costa, individuavano il percorso e gli obiettivi intermedi, nonché i criteri e gli indirizzi da seguire ai fini della costituzione della società e dell'affidamento del servizio.
- 3) Il Protocollo di Intesa prevedeva che alla sua attuazione avrebbe provveduto un Collegio, appositamente istituito, composto di 15 sindaci rappresentativi degli enti locali aderenti all'ATO Toscana Costa. Al Collegio sono in particolare attribuiti compiti di indirizzo e controllo, mentre ad un apposito Gruppo di Lavoro da esso costituito spettava la elaborazione di uno studio di fattibilità della società mista, con il supporto degli Advisors economico finanziari e legali specificatamente selezionati, nonché della struttura tecnica ed amministrativa dell'ATO Toscana Costa.
- 4) Il Protocollo di Intesa conteneva altresì un apposito Cronoprogramma delle attività previste e necessarie per la costituzione della società, la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero Ambito.
- 5) Regolarmente costituiti sia il Collegio dei Sindaci che il Gruppo di Lavoro, l'ATO Toscana Costa, all'esito di distinte procedure ad evidenza pubblica, aggiudicate in data 02.05.2011 ed in data 11.04.2011, individuava rispettivamente in KPMG Advisory SpA e negli Avv. Germano Scarafiocca e Massimo Abbagnale del Foro di Pisa gli Advisors economico finanziari e legali dell'operazione. Con ulteriore e successiva procedura ad evidenza pubblica aggiudicata in data 13.09.2011, l'ATO Toscana Costa ha altresì individuato in Ambiente Italia srl la società consulente incaricata di predisporre la documentazione tecnica necessaria per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio ed in particolare sia il "Documento Operativo del Piano Straordinario" che "il Capitolato Tecnico di gara, con gli allegati tecnico/funzionali".
- 6) Con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Toscana Costa n. 6 del 31.05.2011 è stato aggiornato il Cronoprogramma prevedendo, quali scadenze di maggior rilievo, la pubblicazione del bando di gara per la scelta del socio privato entro il 31.12.2011 e la stipula del contratto di servizio entro il 31 luglio 2012.
- 7) La Regione Toscana, con legge n. 37 del 2 agosto 2011, ha previsto che, entro il 30 settembre 2011, le Comunità d'Ambito, "provvedano all'adozione ed alla trasmissione alla Giunta Regionale di una deliberazione concernente:
 - a) la scelta della forma di gestione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione dei rifiuti);
 - b) il cronoprogramma delle attività da espletare per l'affidamento del servizio di cui alla lettera a)" (art. 1, comma 1).Stabilisce ancora tale legge che "Sulla base del cronoprogramma di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con apposito atto, per ciascuna comunità d'ambito, i termini per l'espletamento degli adempimenti necessari all'affidamento del servizio" (art.1, comma 2).
La mancata adozione della deliberazione entro il 30 settembre ed il mancato rispetto dei termini individuati dalla Giunta regionale determineranno il commissariamento, ai sensi dell'art. 81, comma 2, della l.r. n. 65/2010.
- 8) La legge regionale, come peraltro esplicitato nel suo preambolo, è stata dettata dell'esigenza, da un lato, di una riconferma o meno delle scelte in ordine alla forma di affidamento da parte delle Comunità d'Ambito anche là dove queste, come nel caso dell'ATO Costa, fossero già state effettuate, tenuto conto della sopravvenienza normativa

conseguente al referendum del 12 e 13 giugno 2011, che ha abrogato l'art. 23 bis del d.l. 112/08 e, dall'altro, della necessità, sempre a causa del mutato quadro normativo, di ridefinire la natura dell'inadempimento che dà luogo all'esercizio dei poteri sostitutivi regionali di cui al citato art. 81, l.r. n. 65/2010.

- 9) L'abrogazione, ad opera del referendum, dell'art. 23 bis e del suo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168 determina la diretta applicazione delle norme e dei principi comunitari sulla cui base, per ciò che attiene alle forme di affidamento del servizio, la società mista trova piena legittimazione a condizioni non dissimili da quelle già previste dal predetto art. 23 bis, ovvero:
- a) che il partner privato sia un socio industriale e non meramente finanziario e che il suo apporto consista, "a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità" [Comunicazione interpretativa della Commissione CE sul PPPI (C2007/6661) del 5 febbraio 2008]
 - b) che detto socio sia scelto con procedura ad evidenza pubblica;
 - c) che la gara in questione abbia ad oggetto "sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto" (Comunicazione interpretativa, cit.);
 - d) che l'oggetto sociale della società mista sia ben delimitato, non potendosi "ottenere nuovi appalti pubblici o nuove concessioni senza una procedura di gara che rispetti il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni" (Comunicazione interpretativa, cit.);
 - e) che la partecipazione del socio privato alla società sia limitata temporalmente alla durata dell'affidamento del servizio, prevedendosi già in sede di selezione concorsuale i meccanismi idonei alla sua liquidazione al termine di detto affidamento (v. anche Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1/2008 e Cons. Stato, Sez. II, par. 18 aprile 2007, n. 456).

Le suddette considerazioni sono sviluppate analiticamente dall'Advisor legale, nel parere presentato alla riunione del Collegio dei Sindaci e del Gruppo di Lavoro del 26.07.2011.

- 10) L'Advisor economico e finanziario, nel proprio Studio di Fattibilità, ha evidenziato come la società mista di ambito, opportunamente affrontate le inevitabili criticità, potrà costituire un soggetto industriale di notevole rilievo sul mercato, comparabile con i più importanti player operanti nel settore. Emerge da tale documento la correttezza della forma di affidamento scelta dai comuni dell'ATO Costa, anche sotto gli essenziali profili di carattere industriale, economico e finanziario, mentre apparirebbero difficilmente sostenibili, sempre dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario, scelte diverse, quali un'eventuale affidamento *in house* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero ambito, là dove questo fosse giuridicamente possibile.
- 11) Sulla base di tali considerazioni, sia di carattere giuridico che economico, il Collegio dei Sindaci, in occasione della su citata riunione del 26.07.2011, stabiliva di proporre all'Assemblea dell'ATO la riconferma della scelta a suo tempo effettuata in favore della società mista.
- 12) In tale contesto, occorre ora registrare l'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148, il quale detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, fatta eccezione per il servizio idrico integrato, ed il cui comma 8 prevede che "il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità." Il successivo comma 12 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura [...] una serie di requisiti e condizioni indicati a seguire. Ne consegue, come meglio illustrato nell'ulteriore parere fornito all'ATO Toscana Costa dall'Advisor legale, che la nuova disciplina contempla, tra le forme di affidamento del servizio, anche la società mista con le medesime caratteristiche di cui all'abrogato art. 23 bis d.l. 112/08. Viceversa, in base al comma 13 del citato art. 4, d.l. 138/2011, l'affidamento *in house* è possibile solo là dove "il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui". L'obbligo dell'affidamento unitario del servizio sull'intero territorio dell'ATO Toscana Costa, ad un gestore unico, già contenuto nel d.lgs. 152/06, oltre che nella l.r.

toscana n. 61/07 e recentemente ribadito dall'art. 81 della l.r. n. 65/2010, rende inapplicabile tale disposizione al caso di specie.

- 13) Il su richiamato art. 4 del d.l. n. 138/2011, all'art. 1, che gli enti locali, prima di "procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi" adottino una delibera quadro con cui, all'esito dell'apposita istruttoria che gli stessi sono chiamati a compiere, individuano i servizi che non si ritiene possano costituire oggetto di liberalizzazione. Indipendentemente dalla applicabilità di tali norme al caso in esame, si osserva come la gestione dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO Toscana Costa non possa che vedere introdotti gli elementi di concorrenzialità richiesti dalla legge nella forma della c.d. "concorrenza per il mercato", provvedendo all'affidamento del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica. Eventuali ulteriori adempimenti non possono peraltro ritardare le decisioni richieste dalla citata legge regionale n. 37 del 2 agosto 2011 e dalle altre norme di legge in materia.
- 14) Nella deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Toscana Costa n. 3 del 23 febbraio 2011 è precisato che l'attività oggetto del Cronoprogramma, per la parte di competenza dell'ATO Toscana Costa, dovrà essere "proseguita dall'autorità amministrativa cui la Regione Toscana affiderà le competenze delle Autorità d'Ambito, alla scadenza del termine previsto per la loro soppressione da parte dell'art. 2, comma 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.". Tale previsione si intende tuttora efficace, pur essendo stata differita la scadenza del termine per la soppressione delle Autorità d'Ambito al 31.12.2011 ad opera del D.P.C.M. 25 marzo 2011.
- 15) Le attività necessarie ai fini della costituzione della società mista e dell'affidamento del servizio sono state sinora svolte nel rispetto delle previsioni del Cronoprogramma, così come aggiornato con la deliberazione di Assemblea n. 6 del 31 maggio 2011. Una valutazione degli adempimenti che restano tuttora da svolgere fa ritenere che la scadenza del 31.12.2011 per la pubblicazione del bando di gara, inteso come il primo atto di avvio della procedura ad evidenza pubblica di selezione del socio privato, possa essere rispettata, non ritenendosi quindi necessario, sul punto, apportare modifiche al Cronoprogramma già approvato. Ciò anche ai sensi e per gli effetti della già citata legge regionale 2 agosto 2011, n. 37.
- 16) Viceversa, una migliore messa a punto dell'articolazione della procedura di gara, effettuata nel frattempo, può suggerire un differimento cautelativo del termine per l'affidamento del servizio al 31.12.2012. In considerazione, infatti, della notevole complessità e della particolare delicatezza che caratterizza la ricerca del *partner* privato, è stata ipotizzata una fase di confronto competitivo con i concorrenti alla procedura in ordine ai profili tecnico-progettuali del servizio. Occorre poi considerare il tempo necessario a far sì che i soci pubblici possano completare i loro conferimenti, con le necessarie valutazioni di stima, là dove si tratti di conferimenti in natura, così come previsto dal codice civile. Si intende che il nuovo termine è meramente prudenziale, salvi fatti e circostanze non imputabili e fermo restando l'interesse e l'impegno dell'ATO e dei comuni ad esso aderenti, ad una sollecita definizione di tali procedure.
- 17) Ogni altro impegno contenuto nella citata deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Toscana Costa n. 3 del 23 febbraio 2011 e nell'allegato Protocollo di Intesa, ove non diversamente disciplinato dal presente atto, si intende pienamente riconfermato e vigente, oltre che per la Comunità d'Ambito, per i comuni deliberanti e sottoscrittori.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore;

RILEVATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

VISTO:

- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto della Consorzio "ATO TOSCANA COSTA";

Con deliberazione validamente assunta ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 5, dello Statuto Consortile, come risulta da quanto sotto riportato;

A) La deliberazione messa ai voti, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n.72 Comuni per quote rappresentate 84,98%
Voti favorevoli n. 68 per quote rappresentate 80,95%
Astenuiti: n. 4 (Castelnuovo Garfagnana, Filattiera, Licciana Nardi, Pietrasanta) per quote rappresentate 4,03%
Contrari: nessuno

Il Presidente dichiara la Delibera adottata a maggioranza.

B) Messa ai voti l'immediata esecutività, si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n.72 Comuni per quote rappresentate 84,98%
Voti favorevoli n. 68 per quote rappresentate 80,95%
Astenuiti: n. 4 (Castelnuovo Garfagnana, Filattiera, Licciana Nardi, Pietrasanta) per quote rappresentate 4,03%
Contrari: nessuno

Il Presidente dichiara la Delibera adottata a maggioranza.

DELIBERA

1. Di approvare le premesse e la parte narrativa del presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso.
2. Di individuare, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO Toscana Costa, la società mista rispondente ai principi ed alle norme comunitarie ed avente le caratteristiche di cui all'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 di cui in premessa. La società mista assumerà pertanto la qualità di gestore unico di ambito, in conformità alle previsioni di cui alla l.r. toscana 22 novembre 2007, n. 61.
3. Di approvare, per quanto di competenza, il Cronoprogramma allegato sub "A" al presente atto, disponendo affinché l'organo amministrativo della Comunità d'Ambito vigili sul rispetto di tale cronoprogramma, al fine di giungere sollecitamente, pur nei tempi tecnici necessari, all'affidamento del servizio.
4. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Giunta Regionale Toscana, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 della l.r. n. 37 del 2 agosto 2011;
5. Di trasmettere il presente atto ai Comuni consorziati ove statutariamente previsto.

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

COMUNITA' DI AMBITO
" ATO TOSCANA COSTA "
(L.R.T. 18 maggio 1998 n. 25 e s.m.i.)

OGGETTO della proposta di deliberazione dell'Assemblea Consortile:

Adempimenti ex art. 1 della L.R.T. 37 del 02.08.2011 da assumere entro il 30 settembre 2011.

- a) Scelta della forma di gestione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'art. 26 della l.r.t. 61/2007;
- b) Cronoprogramma delle attività da espletare per l'affidamento del servizio di cui alla lett. a).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Livorno, 28.09.2011

Il Direttore
Dott. Franco Borchi



Costituzione di una società mista ex 4, D.L. 138/11 e s.m.i. tra i Comuni appartenenti all'ATO Toscana Costa e affidamento alla stessa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

CRONOPROGRAMMA DEFINITIVO

Il presente cronoprogramma è redatto sulla base di quanto già stabilito dai comuni appartenenti all'ATO Toscana Costa:

- con la deliberazione dell'Assemblea dell'ATO n. 3 del 23.2.2011 e con il Protocollo di Intesa ad essa allegato e sottoscritto in pari data;
- con la successiva deliberazione dell'Assemblea dell'ATO n. 6 del 31.05.2011.

Il presente cronoprogramma costituisce attuazione e messa a punto di quello già indicato all'art. 8 del citato Protocollo di Intesa, come successivamente modificato dalla citata deliberazione n. 6 del 31.05.2011. Esso è stato altresì elaborato in attuazione di quanto richiesto dalla l.r. toscana n. 37 del 2 agosto 2011.

I termini indicati nel presente cronoprogramma si distinguono in **ordinatori o indicativi**, da un lato, e **perentori**, dall'altro. I primi sono quelli che la Comunità d'Ambito stabilisce ai fini acceleratori e comunque allo scopo di dare un ordine alla procedura. Essi si riferiscono ad attività di carattere istruttorio o comunque ad attività aventi carattere preliminare rispetto alle scadenze contrassegnate come perentorie. I termini stabiliti per lo svolgimento di tali attività saranno sostanzialmente rispettati, ma potranno subire variazioni sulla base dell'effettivo svolgersi del procedimento e delle necessità di volta in volta riscontrate.

Sono invece qualificati come perentori i termini relativi a due essenziali scadenze, ovvero:

- a) **la pubblicazione del bando di gara** per la selezione del socio privato della società mista;
- b) **l'affidamento del servizio**, che si realizza propriamente con la stipula del **contratto di servizio**.

Il mancato rispetto dei termini qualificati come perentori potrà determinare la comminatoria di sanzioni e decadenze da parte delle amministrazioni competenti all'esercizio della vigilanza e controllo.

Pertanto:

N.	Adempimento	Termine
1	Indizione e aggiudicazione delle gare per la scelta degli Advisors	
	a) Advisor Legale: gara aggiudicata	11.04.2011
	b) Advisor Economico – Finanziario: gara aggiudicata	02.05.2011
	c) Selezione consulente per la redazione dei documenti tecnici: gara aggiudicata	13.09.2011
2	Avvio procedura per predisposizione della documentazione tecnica di gara affidamento	13.09.2011
3	Redazione finale dello studio di fattibilità e determinazioni conseguenti.	24.09.2011
4	Riconferma della scelta della forma di affidamento del servizio ex l.r. n. 37/11	28.09.2011
4	Sottoscrizione di Patti Parasociali tra soci pubblici e costituzione della new.co interamente pubblica.	30.11.2011
5	Elaborazione definitiva della documentazione di gara	15.12.2011
6	Pubblicazione del bando di gara, sottoforma di richiesta di manifestazione di interesse, per la scelta del socio privato.	31.12.2011
7	Chiusura fase di preselezione	Febbraio 2012
8	Attività di <i>due diligence</i>	Marzo 2012
9	Fase del " <i>dialogo competitivo</i> "	Luglio 2012
10	Fase della presentazione delle offerte	Settembre 2012
11	Closing e stipula del contratto di servizio	31.12.2012

I termini **perentori** sono quelli di cui ai **punti 6 ed 11**. Essi non potranno subire deroghe o rinvii, salvo che per fatti indipendenti dalla volontà dell'ATO e dei comuni aderenti (ricorsi giurisdizionali, provvedimenti di diverse autorità amministrative o giurisdizionali etc.).

Comunità di Ambito ATO Toscana Costa

(L.R.T. 18 maggio 1998 n. 25)

Il Direttore
Dott. Franco Borchi



Il Presidente
Marco Filippeschi

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Livorno in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 2°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Livorno, li - 6 OTT. 2011



Il Direttore
Dott. Franco Borchi

La presente deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Livorno, li 28 SET. 2011




Il Direttore
Dott. Franco Borchi

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Livorno dal - 6 OTT. 2011
al 21 OTT. 2011
e che contro di essa non sono stati presentati
reclami od opposizioni.

Livorno li, 25 OTT. 2011



Il Direttore
Dott. Franco Borchi

- è divenuta esecutiva il giorno 17 OTT. 2011
dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Livorno, li 25 OTT. 2011



Il Direttore
Dott. Franco Borchi